

## Capo I

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1

##### **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione e il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 28 dello statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nel precedente comma, per realizzare le finalità d'interesse pubblico riconducibili alla figura del Difensore civico.

#### Art. 2

##### **Informazione dei cittadini**

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro trenta giorni dall'entrata in carica del suo titolare, nelle forme di norma utilizzate in occasione di pubbliche informazioni.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

#### Art. 3

##### **Diffusione del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, alle Società controllate dal Comune o concessionari

di pubblico servizio, ai consorzi ai quali il Comune partecipa ed alle organizzazioni presenti sul territorio. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà inoltre rilasciata a chiunque ne faccia richiesta.

## **ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 4**

#### **Istituzione - Finalità**

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati nel successivo comma, le garanzie previste dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto :
  - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano temporaneamente nel Comune;
  - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche od altro lavoro, o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
  - c) dalle associazioni e dalle organizzazioni presenti sul territorio.
  - d) dai Consiglieri Comunali secondo le modalità stabilite dalla legge 127 del 15.5.1997
3. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti anche in altri comuni, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

### **Art. 5**

#### **Elezione**

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
2. La domanda per concorrere all'elezione è sottoscritta dai candidati ed è correlata :
  - a) dal curriculum della persona in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art.6;
  - b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.7.

La domanda, il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato.

3. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi al Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento, previo giuramento secondo la formula di rito.

4. Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

5. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

## Art. 6 **Requisiti**

1. Il Difensore Civico comunale ai sensi dell'art. 27 dello statuto è scelto fra i cittadini, iscritti da almeno cinque anni nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di provata imparzialità, indipendenza competenza e probità, che abbiano compiuto i trent'anni di età.

## Art. 7 **Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:

A) coloro per i quali sussiste :

a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni;

b) una delle cause di ineleggibilità a sindaco previste dall'art.6 del T.U. 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni;

c) una delle cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 7 dell'art. 27 dello Statuto;

d) la condizione di dipendente comunale;

e) la condizione di dipendente con mansioni dirigenziali o direttive delle società, aziende, enti, ed istituzioni controllate dal Comune stesso;

- f) l'esclusione dalle liste elettorali del Comune;
- B) coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
  - a) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
  - b) sono titolari, amministratori, dipendenti con mansioni dirigenziali o direttive di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali;
  - c) tutti i soggetti che comunque intrattengono rapporti di prestazione d'opera di lavoro autonomo;
- C) i candidati inoltre non devono avere :
  - a) riportato condanne penali passate in giudicato;
  - b) riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina.

#### Art. 8

#### **Durata in carica - rielezione**

1. La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.
2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, con regime di prorogatio oltre la scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione entro 45 giorni, previo avviso pubblico da esporsi per almeno 20 giorni.

#### Art. 9

#### **Cessazione dalla carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica :

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art.7;
- b) per revoca;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato;
- d) per morte.

2. Le cause di ineleggibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Difensore civico comunale.

3. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere sollevate al Consiglio Comunale dal Sindaco, da ciascun consigliere, dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto o da qualsiasi cittadino. L'iniziativa deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dell'impedimento.

4. Quando il Consiglio Comunale ritiene fondata la questione di ineleggibilità dispone la notifica, a mezzo del proprio Presidente, della relativa contestazione al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni ed eventuali documentazioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, qualora sia definitivamente accertata la condizione di ineleggibilità, dichiara la decadenza dall'incarico con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati espresso in forma palese. In caso contrario il Consiglio Comunale dispone la chiusura del procedimento.

5. Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o dal almeno un terzo dei consiglieri con proposta motivata. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora il Consiglio ritenga ammissibile la proposta dispone la notifica, a mezzo del proprio Presidente, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca con mozione motivata e votata in forma segreta a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento della notifica della relativa deliberazione. Alla notifica provvede il Presidente del Consiglio entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Quando la proposta non è approvata il Consiglio Comunale dispone la chiusura del procedimento.

Art. 10  
**Competenze economiche**

1. Al difensore civico comunale spetta una indennità di funzione pari a quella attribuita al Vice-sindaco.
2. Al difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico.

Capo III

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

Art. 11  
**Funzioni**

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi diffusi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, Società controllate dal Comune o concessionari di pubblico servizio e comunque nei confronti di tutti i soggetti che esercitano funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Difensore civico ha facoltà di svolgere un'azione di verifica sull'attività della dirigenza nel rispetto dei principi della imparzialità ed efficienza nonché un'attività di verifica nei confronti della Giunta per l'adozione di atti in esecuzione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

4. Il Difensore civico interviene sia su istanza dei soggetti di cui al primo comma che di propria iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

5. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto agli effetti della legge penale pubblico ufficiale con i compiti, le responsabilità e gli obblighi conseguenti.

6. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

Art. 12  
**Controllo di legittimità delle deliberazioni**

1. Il Difensore civico esercita la funzione di controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale prevista

dall'art. 17 comma 38 della legge 127/97 quando ne facciano richiesta scritta e motivata un quarto dei Consiglieri Comunali in carica.

2. Tale richiesta deve essere inoltrata al Difensore civico, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni relative a:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Il Difensore civico esercita il controllo limitatamente alle violazioni denunciate e se ritiene le deliberazioni illegittime ne dà comunicazione al Sindaco entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

4. Nel caso in cui il Difensore civico non riscontrasse violazioni di norme, ne dà comunque comunicazione ai Consiglieri Comunali ricorrenti entro lo stesso termine.

#### Art. 13

#### **Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni**

1. Qualora il difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 ne riferisce al Sindaco comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

#### Art. 14

#### **Limitazione degli interventi**

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i componenti in carica dei Comitati di quartiere, dei Consigli di Amministrazione di Aziende Speciali, Consorzi, Istituzioni, Società controllate dal Comune, limitatamente a contestazioni relative all'esercizio delle loro funzioni;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed i Revisori dei conti degli Enti e delle aziende controllate;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni, aziende, enti e Società controllate dal Comune o concessionari di pubblico servizio di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono sotto nessun profilo ed a nessun titolo alla competenza del Difensore civico le controversie promosse dai dipendenti comunali o di enti di proprietà comunale, da concessionari, ed appaltatori di opere, forniture e servizi comunali, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con l'Amministrazione Comunale siano regolati da contratti o convenzioni.

#### Art. 15

#### **Attivazione e conclusione degli interventi**

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo gli elementi necessari di riferimento relativi al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento, ovvero può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta facendo sottoscrivere all'interessato gli estremi della stessa.

2. Il Difensore civico comunale esperiti i necessari interventi, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata entro 45 giorni.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto di ciò e delle eventuali azioni che l'interessato può promuovere.

Art. 16  
**Diritto di accesso**

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio a:

- a) richiedere, verbalmente o per scritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) consultare ed ottenere copia, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima esattezza di norma entro dieci giorni dalla richiesta. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta.

3. La consultazione ed il rilascio di copie o di atti e documenti amministrativi richiesti dal Difensore civico sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo possibile di norma entro 7 giorni dalla richiesta.

4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art. 17  
**Esercizio delle funzioni**

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento,

effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che renda necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, il Segretario Comunale o Direttore Generale od il Presidente ed il Direttore dell'ente interessato, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento emanato ed indica, nei limiti delle disposizioni vigenti, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario Comunale o al Direttore Generale od al Presidente e direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Compete al Segretario Comunale o al Direttore Generale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.

5. Il Segretario Comunale o Direttore Generale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.

6. Nelle istituzioni, aziende od enti controllati dal Comune, le funzioni di cui al precedente quarto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato previsto nei relativi ordinamenti.

7. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Art. 18

### **Inadempienze - Provvedimenti**

1. Per l'apertura di un procedimento disciplinare, il Difensore civico comunale, nel rispetto della normativa vigente, può segnalare al Sindaco o al Direttore dell'Ente e/o Azienda e Società controllate, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copie di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 17;
- c) non rispetti il termine previsto per il completamento di una pratica o procedimento;
- d) ed in generale ostacoli, ritardi o limiti lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco o il Direttore dell'Ente o Azienda e Società controllate comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate.

#### Capo IV

### **RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

## Art. 19

### **Relazioni con il Consiglio Comunale**

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il miglioramento funzionale dell'Amministrazione comunale e degli enti controllati nello spirito di una Amministrazione più aperta e disponibile nei confronti delle necessità della cittadinanza.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed ai Revisori dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale può intervenire per fornire informazioni, chiarimenti e precisazioni al Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale e degli enti controllati.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. Dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, la relazione annuale del Difensore civico, è resa pubblica secondo le modalità stabilite dall'art. 3.
7. Il Difensore Civico trasmette almeno quadrimestralmente un proprio rapporto sull'attività svolta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede a trasmetterne copia agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Revisori dei Conti.

## Art. 20

### **Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Comunale**

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

#### Art. 21

### **Rapporti con il Sindaco**

1. Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco secondo il presente regolamento.

2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale.

#### Art. 22

### **Rapporti con il Segretario Comunale e Direttore Generale**

1. Il Difensore civico informa il Segretario Comunale e Direttore Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo il presente regolamento.

2. Il Segretario Comunale e Direttore Generale intervengono, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 17, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

## Capo V

### **DOTAZIONI ORGANIZZATIVE**

Art. 23  
**Sede ed attrezzatura**

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale o in altro pubblico edificio in locali adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua individuazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico é dotato di tutti gli strumenti idonei allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Tutte le spese afferenti le funzioni dell'Ufficio del Difensore civico sono poste a carico del bilancio comunale in apposito capitolo.

Art. 24  
**Servizio di segreteria - Istituzione**

1. Con apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale si procede alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. La dotazione organica del servizio costituita da non più di tre posti lavoro, viene stabilita sempre con provvedimento della Giunta Comunale.
2. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio provvede il Segretario Comunale o Direttore Generale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico e gerarchicamente dal Segretario Comunale o Direttore Generale.
3. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini, così come su segnalazione motivata del Difensore civico, può essere trasferito ad altro ufficio comunale.

Art. 25  
**Servizio di Segreteria - Compiti**

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
  - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
  - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
  - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
  - d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi le necessarie informazioni;
  - e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza, e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
  - f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
  - g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

## Capo VI

### **COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

Art. 26

**Rapporti con altri organi di difesa civica**

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti nei Comuni vicini, attraverso lo scambio di esperienze la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Capo VII

**NORME TRANSITORIE**

Art. 27

## **Accettazione della carica e Giuramento**

1. In sede di prima applicazione il Difensore civico provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art.5 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 23.4.1999, vistata con annullamento parziale disposto dall'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 5.5.1999 atti n. 108.

La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.5.1999 al 3.6.1999 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 4 giugno 1999.

(Altre norme dello Statuto del Comune disciplinano qualche aspetto delle funzioni del Difensore Civico).

Lissone, 7 giugno 1999

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Giuseppe Di Marco

IL SINDACO  
f.to Fabio Meroni